


CO-DESIGN E OPERE COLLETTIVE

18 luglio 2022

Avv.ti Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA




POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

Di cosa parleremo oggi:



- Il co-autorato e i principi generali del d.a.
 - le opere collettive
 - le opere derivate
- le opere in comunione
 - le opere composte
- le opere di design tutelate dal diritto d'autore



Chi è l'autore? Principi generali

- **Art. 6 LDA: l'autore è colui che crea l'opera**, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
- Il momento della creazione, senza ulteriori formalità, fa acquistare all'autore i d.a.
- il deposito è facoltativo e ha una funzione probatoria (es. deposito presso la SIAE, deposito presso un notaio, oppure auto-invio con raccomandata a/r o via pec; firma digitale e marcatura temporale).



Diritti morali



- I diritti morali sono i **diritti esclusivi dell'autore.**
- **Sono irrinunciabili e inalienabili.**
- Sono **diritti imprescrittibili e illimitati nel tempo.**

- Si distinguono in:
 - ❖ **il diritto di paternità sull'opera**, ossia il diritto di essere riconosciuto come l'autore della stessa e di rivendicare in qualunque momento la paternità (art. 20 LDA);
 - ❖ **il diritto all'integrità dell'opera**, ossia il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art. 20 LDA);
 - ❖ **il diritto di inedito**, rappresenta il diritto di determinare se e quando pubblicare l'opera (art. 24 LDA);
 - ❖ **il diritto di ritiro dell'opera dal commercio**, il cd. diritto di pentimento, nel caso di gravi ragioni morali (art. 142-143 LDA).

Diritto di utilizzazione economica

- Diritti **esclusivi** dell'autore che consentono di sfruttare economicamente l'utilizzazione dell'opera in ogni forma e modo.

- **sono indipendenti tra loro** (art. 19 LDA)

- **possono essere ceduti** dall'autore, in toto o singolarmente, gratuitamente o dietro compenso purché il **trasferimento** sia provato **per iscritto** (art. 110 LDA).

- La durata è la **vita dell'autore (o degli autori)** sino al termine del **settantesimo anno (solare) dopo la sua morte** (art. 25 LDA).



• Si distinguono in:

❖ il diritto **di pubblicazione** (art. 12 comma 1);

❖ il diritto **di riproduzione** in più esemplari dell'opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);

❖ il diritto **di trascrizione dell'opera orale** (art. 14);

❖ il diritto **di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico** (art. 15);


❖ il diritto **di comunicazione al pubblico** (art. 16);

❖ il diritto **di distribuzione** (art. 17);

❖ il diritto **di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta** (art. 18);

❖ il diritto **di modificazione** (art. 18 comma 4);

❖ il diritto **di noleggio e di dare in prestito** (art. 18 bis).



Durata dei diritti patrimoniali dei co-autori

Art. 26 LDA

- Per le **opere in comunione** e per le **opere drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche**, la **durata dei diritti di utilizzazione economica** spettanti a ciascuno dei co-autori o dei collaboratori si **determina sulla vita del coautore che muore per ultimo**.
- Per le **opere collettive**, la **durata dei diritti di utilizzazione economica** spettante ad ogni collaboratore si **determina sulla vita di ciascuno**.
La **durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto** è di **70 anni dalla prima pubblicazione**, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
- Sono **salve** le disposizioni dell'**art. 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche** (artt. 38 - 43bis LDA).



L'opera creata all'interno del rapporto di lavoro

- **Artt. 12 bis e 12 ter LDA:** sull'opera creata dal **lavoratore dipendente** nell'esercizio delle proprie mansioni o sulla base di istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, i **diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro.**
- **Art. 4 D. Lgs 81/2017 (Jobs Act per i lavoratori autonomi):** Salvo il che l'attività inventiva sia l'oggetto del contratto di lavoro e sia **compensata**, i **diritti di utilizzazione economica** relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso **spettano al lavoratore autonomo**, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.


Le forme di co-autorato

Opera collettiva

Opera in comunione

Opera composta






Le opere collettive

Art. 3 LDA


- sono le **opere costituite dalla riunione di più opere o di parti di opere, anche di diversi autori;**
- sono il risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico;
- sono tutelate come **opere originali;**
- le opere di cui si compone l'opera collettiva hanno carattere di creazione autonoma
- la tutela dell'opera collettiva non pregiudica i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui si compone;
- sono opere collettive: le **enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali.**



Le opere collettive

Art. 7 comma 1 LDA

- È **autore** dell'opera collettiva **chi organizza e dirige la creazione dell'opera.**
- Il lavoro di selezione, di coordinamento e di direzione è riconosciuto un **carattere creativo**, considerato preminente sul contributo dei singoli collaboratori.
- I **singoli collaboratori** non sono considerati come co-autori dell'opera nel suo risultato unitario, possono far però valere i propri diritti d'autore sulla propria opera separatamente (**cf. art. 38 comma 2 LDA**).
- I singoli **collaboratori** devono comunque essere menzionati come **autori in relazione alla propria opera.**



L'elaborazione creativa


Art. 7 comma 2 cfr. art. 18 LDA

- È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro (art. 7 comma 2 LDA).
- Le elaborazioni possono consistere nelle traduzioni, rivisitazioni sostanziali e trasformazioni in altra forma artistica.
- L'elaborazione effettuata dà luogo ad un'opera derivata.
- L'autore dell'elaborazione deve ottenere l'autorizzazione dall'autore dell'opera originaria.
- CFR art. 18 LDA - diritto di utilizzazione economica: il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta

L'opera derivata

- **L'opera derivata (art. 4 LDA)** è l'elaborazione creativa di un'opera già esistente
- l'autore dell'opera originaria deve fornire l'autorizzazione per l'utilizzazione dell'opera originale all'autore dell'opera derivata.
- **Opera non originaria, ma originale!**
- L'opera derivata deve possedere elementi creativi tali da farne un'opera «autonoma» anche se dipendente da quella originaria. (es. remake di un film; cover musicale; adattamento ad altro media etc.).
- L'autore dell'opera originaria ha il diritto di opporsi, anche dopo aver concesso l'autorizzazione, se dovesse ritenere l'opera derivata arrechi **pregiudizio**.





Le opere in comunione

Art. 10 LDA

- Sono opere create con il **contributo indistinguibile ed inscindibile di più soggetti**.
- Il **diritto di autore** appartiene **in comune a tutti i coautori**.
- Le **parti dell'opera si presumono di valore eguale** tra tutti gli autori, **salvo diverso accordo tra le parti da provare per iscritto**.
- Se non vi è un diverso accordo tra le parti, si applica la disciplina della **comunione ex artt. 1100 e ss. c.c.**
- Ad esempio, un brano scritto da tutti i membri di una band è un'opera in comunione.



Le opere in comunione


Art. 10 LDA



- La difesa dei diritti morali può essere esercitata anche individualmente da ciascun co-autore.
- L'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
- in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria che stabilisce le condizioni e le modalità.

Le opere composte





Definizione

Le opere composte sono quelle opere costituite da più **apporti creativi**.

Gli apporti creativi:

- conservano una loro autonomia
- sono suscettibili di utilizzazione economica separata
- sono elementi essenziali dell'opera che li comprende



...attenzione a non fare confusione

Le opere frutto dell'apporto creativo
di più persone sono tutte uguali?

art. 10 e artt. 33-37. LDA

- ***elemento comune***: sono dovute alla collaborazione di più soggetti
- ***elemento distintivo***: contributi indistinguibili ed inscindibili (art. 10) - contributi distinguibili e separabili (artt. 33 e ss.)






Opere collettive VS opere composte

opere collettive

Enciclopedie

- *Sono composte dagli articoli dedicati a ciascuna voce (singole e autonome opere creative riconducibili ai singoli autori)*
- *è un'opera creativa a sè, tutelata a prescindere dalle singole opere di cui si compone*


Giornali e riviste



opere composte

La LDA ha tipizzato soltanto alcune **opere composte**:

- ***opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali*** (art. 33)
- ***opere coreografiche, pantomimiche, altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili*** (art. 37)




Quale è il regime giuridico per le opere composte?

Sono soggette ad un regime giuridico particolare (ad es. quello dettato dagli artt. 33 e ss. o quello degli artt. 44 e ss. LDA), che è rivolto a **consentire** e allo stesso tempo a **regolare l'utilizzazione separata** dei singoli contributi.




L'opera cinematografica

Si considerano co-autori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il direttore artistico e il traduttore (art. 44 LDA)



Gli artt. 45 e 46 LDA

- L'esercizio dei **diritti di utilizzazione economica** dell'opera cinematografica spetta a **chi ha organizzato la produzione** dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli (*art. 45*)
- L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta (art. 46, comma 1) ... non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori (*art. 46, comma 2*);



Gli artt. 45 e 46 LDA

- **Gli autori della musica**, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica **hanno diritto di percepire** direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione (*art. 46, comma 3*)
- **Gli autori del soggetto e della sceneggiatura**, il **direttore artistico**, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i **traduttori**, nonché gli **artisti interpreti e esecutori**, primari e comprimari, inclusi i **doppiatori**, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera (*art. 46, comma 4*)



Videogiochi e videoclip



Si applica l'art. 44 LDA


Videogioco

- *autore della trama, sceneggiatura e musiche*
- *regista del videogioco*

Videoclip

- *soggettista, sceneggiatore e regista*
- *autore delle musiche create ad hoc*





Le opere multimediali

Caratteristiche

- opere espresse in forma digitale
- composte da più opere tutelate dal d.a. (testi, suoni, immagini)
- il funzionamento è dovuto ad un software
- combinazione in un'unica opera di opere di generi diversi
- inquadrabili da parte della dottrina nell'ambito delle opere collettive
- riconducibili secondo un diverso orientamento alle opere composte

Alcuni esempi di opera multimediale

I siti web


caratteristiche:

- componente software (*html; xml* etc.)
- componente grafica
- componente testuale
- componente sonora (a volte)
- una componente di banca dati per i siti che hanno determinati contenuti (riviste e quotidiani *online* etc.)




Aspetti del co-autorato nelle opere complesse

Le opere multimediali sono **opere complesse** che derivano dal contributo creativo di più soggetti, i quali sono da considerare come co-autori. Ovviamente, la componente creativa è più o meno rilevante a seconda del tipo di apporto.

 Quando non è la legge a stabilire in quale misura spettino a ciascun autore i diritti di utilizzazione economica, questi devono essere regolati **per via contrattuale**.






Cosa tenere in considerazione in caso di contrattazione privata

- stabilire quali sono gli apporti di ciascun soggetto e se tali apporti sono distinguibili gli uni dagli altri
- stabilire in quale misura tali apporti caratterizzano l'opera nel suo complesso
- determinare in quale misura i diritti di utilizzazione economica vadano riconosciuti a ciascun coautore

ed ultima ma non meno importante considerazione...

i rapporti tra le parti devono essere regolati in via preventiva!







Grazie per l'attenzione!

Avv.ti Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia

gallus@array.law – pintus@array.law - calia@array.law

